



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VICARI, MALAN, BURGARETTA APARO, GALLONE, RIZZI, RIZZOTTI, Giancarlo SERAFINI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, LENNA, D’UBALDO, TOMASSINI, DI STEFANO, SARO, ZANOLETTI, LANNUTTI e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2012

Modifica all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di sospensione dell’esecuzione forzata

ONOREVOLI SENATORI. - L'evasione fiscale è un fenomeno che nel nostro Paese è purtroppo molto diffuso e costituisce un evento deleterio per la politica fiscale, che contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile del gettito fiscale necessario per coprire la spesa pubblica e, alimentando il *deficit* pubblico e il debito pubblico, rappresenta un freno alla crescita economica.

Evadere il fisco danneggia *in primis* i contribuenti onesti, i quali si vedono ridurre le risorse a disposizione della collettività quali beni e servizi, e in secondo luogo l'economia, poiché l'evasione fiscale genera una concorrenza sleale tra operatori economici che pagano le tasse e coloro che evadono, conducendo inevitabilmente alla mancata crescita.

Lo Stato, se da una parte non può esimersi dal contrastare con ogni mezzo il dilagare di questa piaga della società contemporanea, dall'altro non può attuare misure repressive che conducano alla rottura del patto di fiducia che lo lega con il cittadino.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» detta le linee guida del contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 concernente «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» e l'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,

hanno inasprito le modalità e i tempi di riscossione delle pubbliche amministrazioni che vantano crediti dai cittadini, stabilendo, in particolare, che a partire dal 1° ottobre 2011 l'avviso di accertamento riguardante la riscossione di imposte sui redditi, Irap e Iva dell'Agenzia delle entrate dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi diventa titolo esecutivo. Conseguentemente, per attivare le azioni esecutive come il fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca e il pignoramento non è più necessaria la notifica della cartella esattoriale, ma è sufficiente il mancato pagamento del contribuente entro sessanta giorni.

Solitamente il fermo amministrativo è la procedura più utilizzata quando il mancato pagamento riguarda piccole somme di denaro. Molto spesso detta procedura si attiva a seguito di omissioni riguardanti multe, bolli auto, tributi locali e similari.

L'agente incaricato della riscossione procede quindi al blocco dell'utilizzo di un bene mobile del debitore registrato nei pubblici registri (di solito l'automobile), il quale bene non può essere utilizzato, né venduto fino a che il debito non viene estinto o non interviene una sentenza di sospensione o cancellazione del provvedimento a seguito del ricorso del debitore.

Dopo il fermo amministrativo, se il debito non viene ripagato, si procede all'esecuzione forzata, ovvero al pignoramento del bene per una futura vendita all'asta, oppure l'agente di riscossione, nel caso in cui il debito aumenti o superi già dall'inizio i 20.000 mila euro, potrebbe ricorrere a mezzi di riscossione più pesanti quali, ad esempio, l'iscrizione di ipoteca su un immobile o il pignoramento (ex articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, Convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento». Il citato decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto, all'articolo 1, la possibilità per il debitore di dilazionare il pagamento dei debiti tributari.

Allo stato, tuttavia, la normativa vigente non consente ancora la sospensione dell'esecuzione forzata se non dopo la definitiva estinzione del debito da parte del cittadino debitore.

Tale condizione, in moltissimi casi, crea ulteriore nocimento al debitore poiché spesso il bene vincolato, quale, ad esempio,

l'autovettura, rappresenta uno strumento indispensabile per l'attività lavorativa, la cui prosecuzione è per l'inadempiente condizione necessaria per il pagamento del passivo.

Il presente disegno di legge, composto di un unico articolo, reca modifiche all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, volte a stabilire che il giudice esecutore possa sospendere ogni azione cautelare e precludere nuove azioni esecutive nei confronti del debitore che dimostri di voler ottemperare al pagamento del debito con il fisco corrispondendo almeno un terzo dell'importo dovuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Nel caso in cui il debitore abbia avanzato richiesta di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 19 e abbia restituito una somma pari almeno ad un terzo del debito complessivo, è data facoltà al giudice dell'esecuzione di sospendere ogni azione cautelare e di precludere nuove azioni esecutive nei confronti del debitore.

1-ter. La sospensione di cui al comma *1-bis* è revocata nel caso in cui il debitore non proceda con regolarità al pagamento delle rate.

1-quater. La restituzione di un terzo del debito complessivo da parte del debitore comporta il venir meno della qualità di soggetto inadempiente.».